

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI PISA

Al Sig. Prefetto di Pisa

Al Sig. Presidente della Provincia di Pisa

Al Sig. Sindaco di Pisa

Al Sig. Dirigente dell' U.S.P. di Pisa

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

**Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia di Pisa
per il tramite dell' U.S.P. di Pisa**

**E p.c. alle R.S.U. delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia di Pisa
per il tramite dei Dirigenti Scolastici**

Pisa, 16 maggio 2007.

Oggetto: sicurezza negli edifici scolastici, misure per l'evacuazione in caso di emergenza.

La scrivente Organizzazione sindacale, in sede di analisi dell'organico di diritto - anno scolastico 2007/08 - delle scuole di ogni ordine e grado, così come risulta dai prospetti alunni-classi del sistema informativo del Ministero della Pubblica Istruzione relativo alle istituzioni Scolastiche della Provincia di Milano, ha constatato che il rapporto alunni/classi è tale da disattendere, specie per quanto riguarda alcune scuole di I grado, quanto previsto dal D.M. 26 Agosto 1992 "NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA" art. 5 "MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA" punto 5.0 ove è precisato che il massimo affollamento previsto è di 26 persone/aula, quindi non più di 25 alunni per classe se è prevista la presenza di un solo docente, un numero inferiore a 25 alunni per classe nel caso in cui la didattica preveda la presenza contemporanea di più docenti.

In tale normativa viene precisato inoltre che, qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

Giova specificare che il dirigente scolastico, ad opera del D.M. Istruzione 21/06/1996 nr. 292, è stato identificato datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 e, quindi, responsabile dell'attività e destinatario di tutti gli obblighi ivi previsti compreso quello di applicare i principi dell'igiene e sicurezza di cui al predetto D. Lgs. 626/94 anche agli utenti/alunni giusta previsione dell'art. 1 del D.M. Istruzione 29/09/1998 nr. 382 recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole ai fini dell'igiene e sicurezza.


D'altronde, il D.M. 18/12/1975 - indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica - conferma che gli edifici scolastici sono stati progettati e costruiti in maniera da contenere non più di 25 alunni in ogni classe per le scuole di ogni ordine e grado e 30 alunni in ogni sezione per le materne. Questa norma, ancora in vigore in quanto richiamata dall'art. 5 comma 3 della Legge nr. 23/96, ha regolato la progettazione e il collaudo delle scuole costruite o restaurate negli ultimi trentadue anni.

Dai tabulati del sistema informativo del Ministero della Pubblica Istruzione relativo al rapporto alunni/classi risulta che le citate normative sono state disattese anche nei precedenti anni scolastici, infatti sono state

56123 Pisa – via Gamerra 4 - tel. 050 3192442 – FAX 1782205126;

e-mail: gildapisa@gildapisa.it - sito web www.gildapisa.it

Consulenza: il venerdì dalle 17,30 alle 19,30 (su appuntamento) in via del Borghetto 71



GILDA DEGLI INSEGNANTI DI PISA

formate classi anche con 27/28 alunni e quindi si è configurato un rapporto non inferiore a 28/29 persone/aula con punte anche di 30 persone/aula (casi in cui nell'aula sono presenti due insegnanti).

Questo stato di affollamento nelle aule scolastiche inficia la capacità di normale deflusso nel caso di evacuazione già in condizioni di edifici che rispettano pienamente i parametri relativi alle uscite di sicurezza e a maggior ragione in quegli edifici scolastici dove tali parametri non sono rispettati.

Le classi sovraffollate, oltre ad essere antigieniche ed insicure, causano negli alunni/utenti anche uno scarso rendimento scolastico andando ad incidere sulla qualità del servizio offerto da ogni scuola.

Pertanto, tenuto conto dell'alto valore che riveste il tema della sicurezza specie nelle scuole, si invitano i Dirigenti scolastici interessati e il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale ad adeguare, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'organico di diritto per l'anno scolastico 2007/08 alla situazione di fatto, al fine di riportare il numero di alunni per classe ad un valore tale da garantire una presenza effettiva nell'aula non superiore a 26 persone/aula così come previsto nel citato D.M. In mancanza, si svolgerà ogni azione di denuncia alle autorità competenti per i provvedimenti del caso.

In particolare, visto che grava sul titolare dell'attività l'obbligo di avviso del superamento del numero di persone/aula secondo quanto previsto dal citato D.M. 26 Agosto 1992, si chiederà, anche mediante ricorso all'autorità giudiziaria, che i dirigenti scolastici comunichino alle istituzioni sanitarie e di protezione civile, ai rappresentanti sindacali, alle famiglie degli alunni la sussistenza del pericolo costituito dal superamento del numero di 25 alunni per classe, affiggendo alle porte delle aule fuori norma tale avvertenza.

Si fa presente che l'inosservanza di questo obbligo di comunicazione, in caso di utilizzo di locali seminterrati, comporta l'applicazione di gravi sanzioni pecuniarie al trasgressore.

Si invitano inoltre i responsabili delle istituzioni in indirizzo ad emettere i provvedimenti di loro competenza affinché le condizioni di sicurezza siano rispettate in tutte le Istituzioni scolastiche della provincia.

In attesa di cortese riscontro,
porgo distinti saluti.

Il Coordinatore provinciale della Gilda degli Insegnanti
Prof. Maurizio Berni